

La nuova legge sulla prevenzione: croce o delizia?

dossierpolitica

1. marzo 2010

Numero 5

Un progetto insoddisfacente La nuova Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (LPrev) materializza il mandato definito dall'articolo 118 della Costituzione federale. Questo articolo incarica la Confederazione di regolamentare la lotta contro le malattie molto diffuse o particolarmente pericolose. La lacuna legislativa risulta ora colmata, sebbene finora si sia legiferato solo su malattie trasmissibili (ad eccezione della Legge sulle malattie reumatiche). La nuova legge deve migliorare la gestione, il coordinamento e l'efficienza delle varie misure di prevenzione e di promozione della salute, nonché le misure di diagnosi precoce. La Confederazione intende così rafforzare la prevenzione della salute in Svizzera. Pezzo forte del progetto è la creazione dell'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute. Inoltre, alcuni strumenti di gestione e di coordinamento devono permettere di chiarire la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni.

La posizione di economiesuisse

L'annunciato Istituto di prevenzione non apporterà nessun miglioramento in materia di prevenzione e non farà che creare nuovi problemi. Con questo ente, la legge fa entrare in scena un attore statale dominante che respingerà le iniziative private e gonfierà il settore statale della prevenzione.

Gli strumenti di gestione e di coordinamento, o nel caso specifico gli obiettivi nazionali e la strategia del Consiglio federale, sono benvenuti. Tuttavia, il finanziamento della prevenzione non può essere standardizzato. In tal modo rimarrebbero dei doppioni indesiderati.

Salutiamo anche il fatto che la legge offre una base d'intervento per le malattie non trasmissibili. Essa prevede tuttavia una revisione in profondità che difficilmente può essere portata avanti dal Parlamento. E' auspicabile dunque un ritorno del testo al suo autore, con un chiaro invito a riesaminarlo.

▶ I cambiamenti necessari nella nuova legge

La base costituzionale

Valutazione degli obiettivi del progetto

Il progetto a grandi linee

Per principio, la Confederazione intende rafforzare la prevenzione, la promozione della salute e la diagnosi precoce. La regolamentazione proposta deve porre rimedio alle carenze della legislazione attuale. Sul piano federale, quest'ultima è lacunosa per quel che riguarda la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie non trasmissibili¹. Una delle principali esigenze del progetto concerne il miglioramento del controllo, del coordinamento e dell'efficienza delle varie misure. Altro progresso mirato: l'ottimizzazione della conduzione strategica della gestione dei prelievi destinati alla prevenzione (in particolare la tassa per la prevenzione del tabagismo e il supplemento del premio LAMal).

La politica sanitaria è per principio di competenza dei cantoni. Tutte le attività svolte dalla Confederazione in questo settore richiedono una base costituzionale. Per questa nuova legge sulla prevenzione, il Consiglio federale si affida all'art. 118, cpv. 2, lettera b Cst.

Art. 118 Protezione della salute

1 Nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute.

2 Emana prescrizioni su:

a. ...

b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali;

La regolamentazione proposta persegue in totale undici grandi obiettivi. economiesuisse approva sette di questi obiettivi. Vedremo al paragrafo successivo se e in quale misura il progetto di legge permette di raggiungerli.

Chiarire la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni tenendo particolarmente conto del principio di sussidiarietà.

Migliorare la gestione e il coordinamento di tutti gli attori della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce attraverso una strategia globale e comune che definisca degli obiettivi nazionali.

Migliorare il coordinamento tra i servizi federali competenti integrando questi ultimi nella pianificazione strategica del Consiglio federale (strategia del Consiglio federale).

Raggruppare le misure adottate dalla Confederazione nei vari settori interessati nell'ambito dei programmi nazionali di prevenzione, di promozione della salute e di diagnosi precoce.

Garantire la qualità e promuovere l'efficacia delle misure di prevenzione, di promozione della salute e di diagnosi precoce.

Garantire l'autonomia dei cantoni nella realizzazione delle misure di prevenzione, di promozione della salute e di diagnosi precoce, formulando alcune esigenze concernenti l'orientamento delle offerte cantonali.

Ottimizzare le statistiche e i rapporti sanitari ed armonizzare i dispositivi esistenti di raccolta dei dati.

Ad eccezione della legge federale concernente il versamento di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche

Ecco per contro i quattro obiettivi ai quali economiesuisse si oppone totalmente o parzialmente:

Creare un istituto di diritto pubblico (Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute) che funga da centro di competenze nazionale, autonomo e
visibile in materia di prevenzione, di promozione della salute e di diagnosi precoce;

Questo nuovo istituto di diritto pubblico non apporterà nessun vantaggio rispetto alla fondazione attuale nota sotto il nome di « Promozione Salute Svizzera ». Ragione per la quale economiesuisse si oppone categoricamente alla sua creazione.

 Iscrivere nel diritto la possibilità di concedere degli aiuti finanziari ad organizzazioni senza scopo lucrativo, promuovere la ricerca e l'innovazione nonché la formazione e il perfezionamento;

La Confederazione non ha il compito di concedere aiuti finanziari supplementari ad organizzazioni senza scopo lucrativo. Le organizzazioni private che vogliono ottenere dei fondi della Confederazione devono farlo unicamente sulla base di mandati di prestazione verificabili. economiesuisse si oppone ad un trasferimento automatico a queste organizzazioni.

 Creare uno strumento che permetta di valutare l'impatto dei progetti previsti o realizzati sulla salute (valutazione dell'impatto sulla salute).

Questa valutazione d'impatto contrappone un nuovo ostacolo amministrativo alla realizzazione dei progetti. Oltre alle norme ambientali, verrebbero create in futuro anche delle norme sanitarie, ciò che avrebbe l'effetto di complicare ulteriormente le procedure già pesanti in vigore a livello federale.

 Uniformare l'utilizzo delle entrate derivanti dai prelievi per la prevenzione (supplemento del premio LAMal e tassa per la prevenzione del tabagismo) e riorganizzare i flussi finanziari legati al prelievo del supplemento del premio LAMal (art. 20 LAMal)

Il coordinamento a livello federale dei fondi di prevenzione non deve limitarsi al supplemento di premio LAMal e alla tassa sul tabagismo. Anche le altre fonti di finanziamento devono essere prese in considerazione nel progetto di legge.

Lo stato di salute della popolazione svizzera è buono

Situazione iniziale

a) Stato di salute della popolazione svizzera


Rispetto a quello di altri paesi, lo stato di salute della popolazione svizzera può essere ritenuto buono. Secondo il principio di Pareto («Regola 80/20»), è difficile, quando si è ad un livello elevato, fare ancora meglio con sforzi ragionevoli. E' la ragione per la quale la Svizzera deve manifestare una certa riserva in materia di prevenzione, fintanto che i suoi indicatori della salute sono buoni nel confronto internazionale (Cf. grafico HALE).

Grafico 1

In Svizzera un neonato può sperare di vivere 73 anni in buona salute.

La speranza di vita in buona salute

La speranza di vita in diversi paesi occidentali



Fonte: Statistiche dell'OMS

La giungla del finanziamento

b) Il finanziamento della prevenzione in Svizzera

Il settore della salute è uno dei settori economici più dinamici. Nonostante tutto, circa il 60% delle cifre d'affari di questo settore viene realizzato con risorse controllate dallo Stato². La tendenza è al rialzo. La quota delle spese della salute finanziate dalla fiscalità, dalle tasse e dai premi dell'assicurazione di base continua ad aumentare. Anche le spese legate alla prevenzione continuano a crescere. Tuttavia, si rileva spesso che la quota delle prestazioni specificamente destinate alla prevenzione, che rappresenta in Svizzera il 2,3%³ delle spese totali della salute, è bassa nel confronto internazionale. La media dell'OCSE si situa al 2,7% delle spese della salute4. Ma il livello di questa quota è senza dubbio maggiormente legato all'imprecisione del metodo di misura che non alla situazione effettiva: il censimento delle prestazioni della prevenzione è un'operazione molto complessa e non è semplice adottare una pratica esaustiva in questo settore. Considerata l'assenza di un sistema uniforme di classificazione, la promozione della prevenzione e la promozione della salute pongono difficili questioni di delimitazione. In un sistema federale come quello della Svizzera, è pure discutibile la determinazione di ciò che dipende dalle prestazioni legate alla prevenzione. L'OCSE stessa ritiene che la quota delle spese relative alla prevenzione nel contesto delle spese sanitarie sia più elevata. Essa considera che la cifra del 2,3% indicata per la Svizzera sia sottovalutata.

Ufficio federale di statistica: costo e finanziamento del sistema sanitario nel 2007

³ OCSE: base di dati « Salute » 2009

⁴ OCSE: rapporti dell'OCSE sui sistemi sanitari: Svizzera (2006)


La prevenzione avviene a diversi livelli. La Confederazione, i cantoni e i comuni figurano come contribuenti diretti per il 43% delle spese. La Confederazione da sola partecipa per un ottavo a questo finanziamento. Le assicurazioni sociali apportano il contributo maggiore, con quasi un quarto delle spese (cf. grafico 2).

Grafico 2

Chi paga le misure di prevenzione il cui volume raggiunge gli 1,28 miliardi di franchi?

Le assicurazioni sociali, i cantoni e i comuni pagano oltre la metà dei costi

Finanziamento diretto nel campo della prevenzione, in % (2007)



Fonte: Ufficio federale di statistica

Sebbene la Confederazione finanzi direttamente solo il 13% delle prestazioni della prevenzione, quasi il 20% dei fondi destinati a questa attività provengono dal comparto federale. Le prestazioni relative alla prevenzione sono finanziate direttamente attraverso le risorse della Confederazione, ossia le tasse o i contributi prelevati sulla base di una legge federale, come ad esempio la Legge federale sull'assicurazione infortuni (LAInf) o la Legge sull'assicurazione invalidità (LAI). La Confederazione ha quale mandato, quello di coordinare l'impegno di queste risorse e di utilizzarle efficacemente. Questo spiega come la nuova legge sulla prevenzione dovrebbe regolamentare la totalità delle fonti di finanziamento a livello federale. Il grafico 3 mostra le fonti di finanziamento a questo livello. Per contro, i fondi destinati dagli assicuratori malattia e alle prestazioni della medicina preventiva secondo l'articolo 26 LAMal, non sono calcolabili. Ecco perché le cifre corrispondenti non figurano nel grafico 3.

Grafico 3

▶ Da dove proviene il denaro utilizzato per pagare le prestazioni relative alla prevenzione?

La principale fonte di finanziamento è il supplemento sul premio dell'assicurazione infortuni professionale

Le fonti di finanziamento nel settore della prevenzione (in milioni di franchi) 2007

Contributi dell'assicurazione invalidità

16.1

Supplemento di premio LAMal

15.3

Supplemento sul premio dell'assicurazione RC veicoli a motore

19.2

Supplemento sul premio dell'assicurazione infortuni non professionali

27.6

Supplemento sul premio dell'assicurazione infortuni professionali

106.5

Tassa per la prevenzione del tabagismo

14.7

Imposta sull'alcool

1.8

Risorse generali della Confederazione

28.2

Fonte: Ufficio federale di statistica

I punti forti del progetto

Colmata una lacuna della legge

Il progetto colma una lacuna legislativa a livello federale in materia di prevenzione delle malattie non trasmissibili. Le malattie trasmissibili sono regredite parecchio in questi ultimi anni. Esse hanno ceduto il passo alle malattie non trasmissibili. Oggi, più nessuno muore di tubercolosi o di infezione polmonare, ma le malattie cardiovascolari e il cancro sono diventati la «peste» della nostra epoca.

I nuovi strumenti previsti sono utili

I due nuovi strumenti globali di gestione e di coordinamento previsti sono più che benvenuti. Gli obiettivi nazionali sono fissati ogni otto anni. A partire da questa data, il Consiglio federale elabora un piano che deve servire da filo conduttore per raggiungere gli obiettivi mirati, tenuto conto delle risorse disponibili. Il governo ridefinisce questa strategia ogni quattro anni. Esso traccia così le linee direttive da seguire in materia di prevenzione. Gli sforzi profusi dalla Confederazione possono essere valutati regolarmente sulla base degli obiettivi raggiunti.

La prova dell'efficacia delle misure di prevenzione migliora l'efficienza e la qualità. La valutazione dei programmi di prevenzione previsti dalla legge costituisce un nuovo passo importante verso la professionalizzazione della prevenzione. Essa indica in quale misura i programmi servano a raggiungere gli obiettivi e quale sia il rapporto costo-benefici. Questa valutazione informa sul grado d'efficacia con la quale gli obiettivi vengono realizzati.

Miglioramento della raccolta dei dati

La legge prevede di migliorare la raccolta dei dati. Era necessario che la Svizzera lanciasse un'offensiva su questo fronte. Particolarmente lacunosi sono i dati epidemiologici che possono fornire un'immagine coerente sullo stato di salute della popolazione svizzera. In mancanza di tali basi, è difficile formulare degli obiettivi nazionali. Le strategie e le misure adottate non rivestono un carattere specifico e non possono essere valutate con precisione. Allo scopo di definire misure mirate su gruppi specifici, bisognerebbe poter disporre di dati sufficientemente dettagliati.

Problema centrale: la creazione di un istituto di diritto pubblico

La principale critica dell'economia è diretta all'istituto di diritto pubblico annunciato nel progetto. Questa entità solleva in effetti nuovi problemi in ragione della sua posizione monopolistica nel settore della prevenzione. Anche un istituto di natura monopolistica è costituzionalmente adeguatamente sostenuto. Il potente apparato amministrativo avrebbe non solo l'effetto di gonfiare i costi, ma anche quello di soffocare le attività private nel campo della prevenzione.

L'istituto di diritto pubblico per la prevenzione crea nuove complicazioni

Nel progetto del Consiglio federale, l'istituto per la prevenzione gioca un ruolo centrale: esso elabora le misure da adottare e le applica. Esso garantisce inoltre una funzione di controllo e di coordinamento nel campo della prevenzione. Infine, amministra e distribuisce i fondi federali devoluti alla prevenzione. Questo istituto monopolistico diventa così un punto centrale dell'intero paesaggio svizzero della prevenzione.

Il nuovo istituto per la prevenzione sfocia in una concentrazione delle competenze in materia di prevenzione ripartite in Svizzera; una concentrazione che tuttavia complica il coordinamento tra la Confederazione, i cantoni e i privati nella misura in cui degli attori importanti di questo settore sono esclusi dalla nuova entità. Si deplora inoltre la mancanza di convergenza globale e di coordinamento dei compiti degli organi della Confederazione.

La creazione di un nuovo organo di diritto pubblico dovrebbe logicamente condurre ad una riduzione dei vari uffici che si occupano di prevenzione. Ma a questo proposito manca un impegno vincolante. Senza riduzione delle unità di prevenzione nell'ambito dei vari uffici, la creazione della nuova entità creerà così nuovi doppioni.

La mancanza di equilibrio funzionale porta ad un finanziamento incontrollato

Attualmente, il Consiglio federale fissa, conformemente alla legge, il supplemento di premio LAMal destinato alla prevenzione. Questo contributo è gestito dalla fondazione «Promozione Salute Svizzera». Il fatto che quest'ultima dipenda dal diritto privato garantisce un buon equilibrio tra mittente e destinatario del contributo. Per contro, con l'istituto di diritto pubblico previsto, che è un organo esecutivo della Confederazione, il principio di equilibrio funzionale («checks and balances») non è più rispettato. In virtù dell'art. 32 del progetto di legge, la Confederazione concede all'istituto delle sovvenzioni destinate a coprire i compiti che gli incombono in virtù di questa legge. Questo punto e le sue conseguenze dirette inducono un'estensione incontrollata dei compiti, nonché un aumento massiccio del contributo ai sensi dell'art. 20 LAMal, nella misura in cui quest'ultima non è sottoposta a nessun correttivo (da parte del Parlamento, del popolo o altro). Il rischio di un sovrafinanziamento è dunque molto elevato.

- Una posizione monopolistica molto
- L'istituto è contemporaneamente amministratore e distributore dei fondi federali

▶ Il fatto che la fondazione «Promozione Salute Svizzera» dipenda dal diritto privato garantisce un buon equilibrio tra mittente e destinatario del contributo Effettivamente, sempre in virtù dell'art. 20 LAMal, il Consiglio federale può aumentare il contributo fino ad un massimo dello 0,125% del premio medio, in altre parole fino a 40 milioni di franchi all'anno, contro i 17 attuali. La crescita dei costi nell'assicurazione di base, che ha superato di 1,5 punti il tasso di crescita economico degli scorsi anni, viene dunque riversata sul supplemento LAMal. Così, con un aumento dei costi del 4,5%5, le entrate possono passare da 40 a 50 milioni di franchi in cinque anni. L'UFSP prevede a lungo termine un bisogno di mezzi supplementari per l'adozione dei programmi nazionali. In un simile scenario, economiesuisse teme un aumento massiccio dei mezzi destinati alla prevenzione.

▶ Il supplemento del premio LAMal non è un'imposta, bensì una tassa di prevenzione destinata a contenere i costi.

Problemi costituzionali legati al finanziamento di un istituto di diritto pubblico

La gestione del supplemento del premio LAMal nell'ambito di un'entità di diritto pubblico pone problemi non solo dal punto di vista della separazione dei poteri, ma anche in ambito giuridico. Il fondamento costituzionale della promozione della salute può continuare a basarsi sull'art. 117 Cst.6 soltanto se la fondazione di diritto privato «Promozione Salute Svizzera» si assume la prevenzione e la promozione della salute per l'assicurazione malattia, al pari della prevenzione degli infortuni nell'ambito dell'assicurazione infortuni. Se il supplemento di premio LAMal è ora gestito dall'istituto di diritto pubblico per la prevenzione, questo supplemento ai sensi dell'art. 20 LAMal diventa una vera imposta. Tuttavia il percepimento di un'imposta a scopi di promozione della salute nell'ambito della LAMal non ha una base costituzionale.

▶ Un'utilizzazione estesa del supplemento di premio LAMal pone un altro problema costituzionale Il supplemento di premio LAMal deve andare a favore degli assicurati di base. Una destinazione estesa a misure di prevenzione, di cui gli assicurati di base non sono più i diretti beneficiari, porrebbe un ulteriore problema di costituzionalità. La salute può in effetti essere compresa in un senso più vasto della semplice mancanza di malattia. Di conseguenza, la salute può anche essere oggetto di azioni promozionali più vaste. Il finanziamento di misure di promozione della salute mediante un supplemento del premio sarebbe dunque inopportuno in questo caso. Il legame tra i prestatari e i beneficiari delle misure deve essere assicurato. E' il solo mezzo per garantire la costituzionalità dell'utilizzo del supplemento di premio LAMal destinato alla promozione della salute. Un simile vincolo è giustificato e deve essere preservato⁷.

Eliminati importanti «Stakeholder»

Un potente apparato amministrativo in una torre d'avorio

Non è previsto che l'economia o altri fornitori di prestazioni siano rappresentati in seno al consiglio dell'istituto. Dei nove posti del consiglio, uno solo spetta ad un rappresentante degli assicuratori malattia, tre sono riservati ai cantoni e i cinque rimanenti possono essere liberamente attribuiti dal Consiglio federale. Così, i cantoni e gli assicuratori rimangono sempre in minoranza e tutti gli altri ambienti interessati sono esclusi dal consiglio dell'istituto. Il pericolo di assistere alla costituzione di una lista elitaria di esperti è dunque importante. La scelta di una simile composizione corrisponde a rinunciare a un intero capitale di esperienze pratiche molto utili per lo sviluppo delle misure e la ripartizione dei fondi.

La crescita media dei costi della salute ha raggiunto il 4,5% in questi ultimi vent'anni.

Art. 117, cpv. 1, Cst : La Confederazione legifera sull'assicurazione malattia e sull'assicurazione infortuni

⁷ Cf. Ufficio federale di giustizia (2008)

Possibile repressione di iniziative private nel campo della prevenzione

Indispensabile un'organizzazione del settore della prevenzione conforme ai principi economici fondamentali

Un raggruppamento delle risorse finanziarie è necessario per poter raggiungere gli obiettivi nazionali

Previste nuove inutili sovvenzioni

Il monopolio di diritto pubblico ha un effetto destabilizzatore sulle iniziative private

L'istituto ha la possibilità di fornire esso stesso delle prestazioni commerciali. Associato alla competenza di affidare dei mandati ad istituzioni private, questa attribuzione mette l'istituto in una posizione di forza. La repressione di iniziative di prevenzione private è dunque programmata, poiché con più la Confederazione è attiva nella prevenzione e nella promozione della salute, meno i privati interverranno in questo settore. Anche Ecoplan, nel suo studio relativo alla legge8 teme un indebolimento degli elementi del liberalismo economico nel campo della prevenzione.

La Confederazione dovrebbe accontentarsi di definire condizioni quadro per la prevenzione e la promozione della salute. Nel caso dei compiti specifici della Confederazione, i poteri pubblici sono abilitati ad affidare dei mandati di prestazione ai privati. In questo modo essi possono incitare le iniziative private a promuovere una dinamica durevole nel campo della prevenzione.

Altri punti deboli del progetto

Non solo il progetto di legge va troppo lontano con la creazione di un istituto di prevenzione controllato dallo Stato, ma non concede sufficiente attenzione al coordinamento delle diverse attività di prevenzione della Confederazione. I punti critici enumerati di seguito mostrano che allo stato attuale il progetto di legge presenta altre lacune molto importanti.

Con la nuova legge, nessun coordinamento globale possibile

All'inizio, la nuova legge sulla prevenzione doveva permettere di coordinare le attività in questo settore. Nell'avamprogetto di legge, tuttavia, l'adozione delle misure di prevenzione (malattia e infortuni) si limita alla «promozione della prevenzione delle malattie» conformemente alla LAMal e al fondo di prevenzione del tabagismo. Tutte le altre fonti di finanziamento (cf. grafico 3) non sono coordinate. Il coordinamento con altre leggi è menzionato solo all'art. 10, che stipula vagamente che «gli uffici federali competenti coordinano le misure previste da questa legge con le misure analoghe previste da altre leggi (art. 5 cpv. 2 let. b)». Un raggruppamento delle varie fonti finanziarie sarebbe tuttavia necessario per poter coordinare le misure di prevenzione. Gli obiettivi nazionali possono essere raggiunti soltanto se tutte le risorse disponibili vengono utilizzate.

Mandati di prestazione piuttosto che nuove sovvenzioni

L'art. 14 concede degli aiuti finanziari alle organizzazioni. Basta menzionare lo scopo dell'organizzazione per avere diritto a queste sovvenzioni federali. Questa politica è totalmente sbagliata. I poteri pubblici devono accordare dei sussidi solo per mandati di prestazioni concreti. La semplice descrizione dello scopo dell'organizzazione non basta.

Ecoplan (2009).

Non introdurre ostacoli supplementari alla realizzazione dei progetti

Non si rischierà di utilizzare la nuova legge per rafforzare ulteriormente il controllo dello Stato sul settore della salute?

economiesuisse esige il rinvio del progetto, con un mandato di revisione chiaro

La valutazione dell'impatto sulla salute: nuovo potenziale ostacolo al progresso

Esiste già uno strumento destinato a proteggere la salute umana: lo studio di impatto sull'ambiente. La valutazione dell'impatto sulla salute che dovrebbe essere introdotta in virtù dell'art. 9 costituirebbe un secondo strumento destinato a proteggere la salute della popolazione. Parallelamente alla protezione degli organismi viventi ai sensi della legge sulla protezione dell'ambiente, la salute umana (in senso stretto) diventerebbe ormai un criterio decisivo per la realizzazione di progetti. Questi ultimi si scontrerebbero così con nuovi ostacoli. Dal momento che la salute è una nozione molto vasta, essa potrebbe facilmente servire da strumento di blocco secondo gli interessi in gioco. Questo blocco rischierebbe di frenare considerevolmente il progresso. E' la ragione per la quale economiesuisse rifiuta di integrare nella legge la valutazione dell'impatto sulla salute.

La nuova legge persegue uno scopo nascosto?

Il testo di legge non rispetta il suo obiettivo iniziale. In materia di finanziamento, esso si limita a coordinare due fonti di finanziamento. La definizione del coordinamento con i cantoni rimane vaga. Tra gli ambiziosi obiettivi fissati inizialmente, il solo che sussiste è la creazione di un potente istituto monopolistico. Ora, questa misura va nella direzione sbagliata. La posizione dominante dell'istituto e la possibilità di ampliare il finanziamento nel campo della prevenzione senza controllo parlamentare lasciano presagire il peggio. Si potrebbe credere che l'Ufficio federale della sanità persegua uno scopo nascosto. Il testo di legge gli permetterebbe in ogni caso di regnare sul settore della prevenzione e di estenderlo. Vi è dunque da temere un'ingerenza ancora maggiore dello Stato nel settore della salute.

Conclusione

Il progetto di legge così come presentato nel messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute presenta numerosi punti deboli e pochi punti forti. Spetta ora al Parlamento riformularlo, attraverso un chiaro mandato che possa rimediare alle carenze in materia di prevenzione. Il mandato di revisione del progetto deve basarsi sui seguenti punti:

- Rinuncia totale al previsto istituto di diritto pubblico.
- Ripartizione delle risorse disponibili per la prevenzione conformemente ai principi di una buona conduzione d'impresa (il prestatario e il destinatario dei fondi non devono essere identici).
- Coordinamento di tutte le fonti di finanziamento in funzione degli obiettivi nazionali e della strategia del Consiglio federale.
- ▶ Gestione delle risorse finanziarie federali (circa 235 milioni di franchi) in funzione degli obiettivi nazionali e della strategia del Consiglio federale.
- ▶ Miglior gestione della fondazione «Promozione Salute Svizzera» a favore degli obiettivi nazionali e della strategia del Consiglio federale.
- Mobilitazione della fondazione «Promozione Salute Svizzera» quale coordinatore tra Confederazione e Cantoni.
- Nessuna sovvenzione concessa su semplice descrizione dello scopo dell'organizzazione.
- Mandati di prestazione controllabili piuttosto che sovvenzioni.
- Avallo del Parlamento obbligatorio per ogni finanziamento supplementare.

Una nuova legge sulla prevenzione può migliorare la situazione attuale unicamente se terrà conto dei punti sopra esposti.

Bibliografia

- (1) Ufficio federale di giustizia: costituzionalità del contributo per la prevenzione generale delle malattie (art. 20 della legge sull'assicurazione malattia). Dicembre 2008.
- (2) Ufficio federale di statistica: costo e finanziamento del sistema sanitario nel 2007.
- (3) Studio Ecoplan realizzato per conto dell'UFSP: valutazione della sostenibilità EDD concernente la legge sulla prevenzione. Settembre 2009.
- 4) OCSE: rapporti dell'OCSE sui sistemi sanitari: Svizzera (2006)
- (5) OCSE: Dati sulla salute 2009
- (6) Consiglio federale: messaggio relativo alla legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute, pubblicazione n° 09.076.
- (7) Consiglio federale: progetto di legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione LPrev)

Informazioni

fridolin.marty@economiesuisse.ch